



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura sotto soglia finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiali da laboratorio per la durata di anni due destinati al Centro Regionale Biologia Molecolare di La Loggia (TO).
CIG: 8830019A2F

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO E SPECIFICHE TECNICHE
ART. 2	CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA
ART. 3	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 4	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 5	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 6	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 7	PENALI
ART. 8	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 9	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 10	FORO COMPETENTE
ART. 11	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 1 OGGETTO DURATA E SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto della fornitura sono materiali da laboratorio da destinare al Centro Regionale Biologia Molecolare di La Loggia (TO) per lo svolgimento delle attività di analisi.

La durata dell'accordo quadro è pari ad anni due per un importo complessivo, dato dalla somma dei singoli appalti, non superiore ad € 80.000IVA esclusa.

Le specifiche tecniche degli articoli oggetto della fornitura sono le seguenti:

n°	Lotti	Requisiti
1	Tutti	I prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche indicate nella Lista di fornitura.
2	Tutti	I prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio. Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso Arpa, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche
3	Tutti	I prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto
4	Tutti	Per tutto il materiale sterile è necessaria l'indicazione del lotto di produzione presente su ogni confezione e non solo sull'imballaggio e la presenza dei relativi certificati
5	Tutti	Se i prodotti richiesti sono soggetti a scadenza, questi devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo originario. Le condizioni di conservazione devono essere compatibili con le dotazioni dei laboratori (ad esempio, T compresa tra -18°C – T ambiente, pressione ambiente, esclusione di conservazione sotto gas inerti).
6	Tutti	I prodotti devono riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, la scadenza/periodo di validità, tutte le diciture richieste dalla vigente normativa nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione.
7	Tutti	Ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica) con apposizione della dicitura "SI RICHIEDE IL PRODOTTO ORIGINALE" è possibile offrire unicamente il prodotto richiesto.
8	Tutti	Ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica) unitamente alla dicitura "tipo" o "equivalente" è possibile offrire il prodotto richiesto o un prodotto analogo per caratteristiche tecniche. Il concorrente pertanto potrà offrire prodotti equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico. Sarà onere del concorrente produrre idonei mezzi di prova a sostegno dell'equivalenza del prodotto offerto.
9		I confezionamenti indicati, di norma, sono quelli ritenuti più idonei per le nostre esigenze di analisi; è comunque sottointeso che, non sapendo a priori quale sarà il confezionamento

		offerto in gara, il quantitativo richiesto può essere diverso dal confezionamento indicato. Sono ammessi confezionamenti inferiori. Sono ammessi confezionamenti superiori sino al doppio di quelli indicati; eventuali ulteriori scostamenti potranno essere oggetto di specifica valutazione.
9.a	Tutti	Qualora nella descrizione del prodotto richiesto da Arpa Piemonte sia menzionato un confezionamento, <u>questo è da intendersi non vincolante con le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:</u> Dovranno essere consegnate confezioni integre; nelle confezioni dovranno essere presenti tutte le indicazioni previste dalle condizioni di fornitura e dalla normativa in vigore;
9.b	Tutti	ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica) unitamente alla dicitura "tipo" o "equivalente" è possibile offrire il confezionamento del prodotto "tipo" o "equivalente" indicato;
9.c	Tutti	ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica) è possibile offrire il confezionamento del prodotto richiesto;

ART. 2 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Con l'operatore economico ammesso alla sottoscrizione dell'accordo quadro Arpa Piemonte potrà concludere specifici contratti/ordinativi di fornitura definendo il fabbisogno e nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolato. A seguito dell'affidamento del singolo contratto/ordinativo specifico il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) e/o cartacea dei cataloghi e relativi listini prezzi, delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta aggiudicataria.
- c. gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;
- d. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.

Non è ammessa la previsione di condizioni di fornitura che richiedano un minimo fatturabile o un minimo ordinabile per singola sede di consegna, pertanto, la Ditta fornitrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato qualunque sia l'importo degli ordini.

Il fornitore si obbliga a fornire per tutta la durata dell'accordo quadro i prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria fosse

impossibilitata a garantire la fornitura a causa, a mero titolo di esempio, della cessata produzione degli articoli/prodotti aggiudicati, essa dovrà comunicare all’Agenzia tramite pec o e-mail, la sopravvenuta indisponibilità non appena ne sia venuta a conoscenza e con la massima tempestività. A seguito della sopravvenuta indisponibilità la Ditta aggiudicataria potrà proporre la fornitura di prodotti analoghi, per caratteristiche e valore, nel rispetto delle condizioni pattuite in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio referente, comprensivo di telefono e recapito di posta elettronica, al fine di individuare l’interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell’Agenzia.

ART. 3 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Ogni contratto/ordine di fornitura avrà un proprio codice CIG ulteriore rispetto al codice CIG dell’accordo quadro.

Ogni contratto/ordine di fornitura avrà di norma cadenza mensile secondo le necessità e dovrà essere evaso entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione alla PEC della Ditta. La Ditta aggiudicataria, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo scritto con la Struttura ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. La Struttura Ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del termine di consegna, subordinatamente alla verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all’Agenzia e all’attività di analisi laboratoriale. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta presso ciascuna Sede dell’Agenzia indicata nel contratto/ordinativo, negli orari giornalieri di seguito indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, fatta salva la diversa pattuizione dell’orario, da concordare con la singola Sede. L’Agenzia non riconoscerà alcun concorso spese per la consegna in rapporto al valore dei singoli ordini.

La sede e gli orari di consegna sono:

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi
LA LOGGIA	Strada Nizza, 24 – La Loggia (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30

Le bolle di consegna dovranno contenere:

- il numero e data del contratto/ordinativo trasmesso alla ditta;
- il codice CIG specifico del contratto/ordinativo
- l’indicazione della Sede di consegna;
- l’indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell’Agenzia;
- l’intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto, oppure l’attestazione che la temperatura è ininfluente al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

Per ogni trasporto di prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta fornitrice è tenuta all’atto della consegna a dare evidenza della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto, dove per trasporto deve intendersi quanto avviene dal momento dell’uscita dal magazzino del fornitore al momento dell’accettazione da parte dell’Agenzia.

ART. 4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

In fase di valutazione verrà verificata, per ogni singolo prodotto, la conformità ai requisiti di cui all'articolo 1.

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

L'effettiva verifica sulla qualità, validità e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato **dal personale incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce"** Decorso tale termine senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

L'Agenzia, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento, prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente capitolato. Le spese per le analisi sono a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati evidenzino non conformità.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione della Ditta aggiudicataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta aggiudicataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 7 del presente capitolato.

ART. 5 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta fornitrice dovrà emettere per ogni contratto/ordinativo un'unica fattura o una fattura per ogni sede di consegna.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- *il codice C.I.G specifico del contratto/ordinativo*
- *il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento*
- *il numero dell'ordine trasmesso alla Ditta;*
- *il numero e la data del D.D.T*
- *l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell'Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi dei singoli articoli e il prezzo complessivo.*

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere indirizzate alla sede legale dell'Agenzia in via Pio VII, 9, 10135 TORINO oppure inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.arpa.piemonte.it,

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, l'Agenzia procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità come definita da precedente art. 4.

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 7 – PENALI

Nel caso di stipula di contratti/ordinativi di fornitura, a cura del Direttore dell'esecuzione sarà verificato il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato

Le penali per inadempimento sono le seguenti

A. In caso di ritardo nella consegna

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti all'art. 3 del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale.

B. In caso di non conformità della merce consegnata

- La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 4 del presente capitolato sarà considerata "mancata consegna". Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 4 del presente capitolato senza che la Ditta aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Per i ritardi nella consegna le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora, (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore). In caso di inadempimento per non conformità l'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta fornitrice tramite fax o pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente.

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti del fornitore dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia.

ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli contratti specifici, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del Codice Civile. Del recesso sarà data comunicazione mediante pec con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tenendo indenne il fornitore delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite. Fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle spese sostenute delle, prestazioni già rese e del mancato guadagno nessun indennizzo è dovuto al fornitore

L'Agenzia si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale nei seguenti casi

- nel caso di indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici
- in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza dell'accordo quadro;
- per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.
- l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale

Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

Le ditte aggiudicatrici sono tenute a costituire una garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia è pari al 10% del valore massimo dell'accordo quadro pari ad Euro 150.000.

ART.10 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
(firmato in originale)
(Dott. Massimo Boasso)